



CITTA' DI TRICARICO
(Provincia di Matera)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA FIDA PASCOLO

Approvato con deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n°25 del
02/05/2019 e modificata con successiva deliberazione n°29 del 22/05/2019

Art. 1

(Campo di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Tricarico con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del Regolamento approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio n°1085 del 23.03.1999.

Art. 2

(zonizzazione dei comparti pascolativi)

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono :

1. Nel bosco comunale “tre-cancelli –Fonti”;
2. Terreni in c.da “Piano della Civita”;
3. Terreno in c.da “Columbro”;
4. Terreno in c.da “Piani Sottani”;
5. Terreni in c.da “Sant’ Andrea”

Art.3

(unità di carico)

Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione di cui all'art. 5 del regolamento Regionale n 1085199:

Bovini (oltre 3 anni di età)	1,00 UBA
Bovini (con meno di 3 anni di età)	0,50 UBA
Toro	1,00 UBA
Pecora, capra o ariete	0,15 UBA
Equini	1,00 UBA
Suini	0,30 UBA

Art. 4

(carichi massimi ammissibili)

I carichi di bestiame possibili devono tenere conto dell'attuale stato della cotica erbosa pascolativa, dei tagli colturali in corso o già effettuati per i quali risulta prescritto il divieto di pascolo, di eventuali contratti di fitto già in vigore per attività di pascolo, e di quant'altro possa influire sulla determinazione del carico massimo di bestiame.

Di norma i carichi di bestiame non possono essere superiori ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è

Pascolo = 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;

Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno;

Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al

30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
Bosco = 1 UBA ogni 3,5 ettari di superficie/anno.

In fase di prima applicazione e fino a diverse disposizioni **il carico massimo complessivo di bestiame è di 150 U.B.A.** ed è ammesso l'esercizio del pascolo **limitatamente alla specie ovina** e per il solo periodo che va **dal 1 novembre al 30 giugno** di ogni anno come stabilito con determinazione Dirigenziale n. 1304 del 5.9.2011 dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata.

L'adozione dei provvedimenti amministrativi è di competenza del responsabile del Servizio Patrimonio previa istruttoria del responsabile del Procedimento con la collaborazione dei Vigili Urbani.

Il carico complessivo dovrà essere distribuito adeguatamente sui terreni adibiti a pascolo evitando situazioni di sovraccarico o di sotto carico.

I valori dei carichi massimi ammissibili potranno essere revisionati, previa approvazione, a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso.

Art.5

(distribuzione carico e comparti)

Sarà cura del Comune, sulla scorta di studio redatto da tecnico agronomo-forestale, provvedere annualmente in merito:

- a) Alla distribuzione del carico tra i vari comparti e alla sua suddivisione in base alle effettive superfici pascolive utilizzabili e allo stato del cotico e alla durata del periodo pascolabile;
- b) All'individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione della cotica mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali;

In mancanza del suddetto studio il carico di bestiame ammesso sarà uniformemente distribuito su tutta la superficie pascoliva con esclusione di quelle su cui vige il divieto di pascolo.

Art.6

(uso dei pascoli)

La fida pascolo è riservata a tutti i cittadini residenti che svolgano come attività di allevamento di bestiame, salvo insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti. E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri greggi o armenti animali di altri cittadini. In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate nel presente Regolamento della fida pascoli.

Art.7

(canoni)

Gli allevatori fidatari per l'utilizzo del pascolo dovranno versare in sede di prima applicazione e

annualmente in via anticipata i canoni di seguito riportati:

OVINI a capo:

Età compresa tra	Canone aggiornato
4-12 mesi	€ 4,00
Bovino giovane	€ 10,50
Bovino adulto	€ 20,50

In ogni caso il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati alla autorità sanitaria o amministrativa.

I canoni successivi verranno adeguati in base all'andamento inflattivo secondo i dati ISTAT dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'applicazione.

Art.8

(controllo)

La vigilanza ed i controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Urbana, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie Provinciali e a tutti coloro in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria.

Art.9

(domanda)

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro il 15 settembre di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Tricarico. In fase di prima applicazione le domande potranno essere presentate dopo l'approvazione del presente regolamento.

Con la domanda il richiedente dovrà:

- 1) dichiarare le proprie generalità;
- 2) dichiarare la posizione di imprenditore agricolo a titolo principale di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASP;
- 2) dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per età;
- 3) allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
- 4) indicare la sua posizione all'interno del comprensorio con allegata planimetria dei luoghi riportati in domanda;
- 5) dichiarare di versare il 100% del corrispettivo per la fida prima di ritirare la concessione di fida pascolo;
- 6) dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari e nel seguente ordine le seguenti condizioni:

- 1) essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
- 2) essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo Zootecnico iscritta all'ASP;
- 3) non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio

Le domande presentate saranno valutate da una apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale e composta dal Responsabile dell'Area competente per materia, dal Responsabile del procedimento amministrativo e dal Comandante la Polizia Municipale. Dopo l'esame, la Commissione redigerà l'elenco degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli, esponendo le motivazioni di eventuali esclusioni e dinieghi. L'elenco, previa approvazione con determinazione dirigenziale, sarà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune con l'indicazione del numero di bestiame ammesso al pascolo per ogni richiedente. Su eventuali osservazioni degli interessati la commissione si esprimerà con apposito verbale che, insieme alla graduatoria definitiva, sarà definitivamente approvato.

L'assegnazione delle concessioni dovrà garantire una adeguata pluralità di allevatori ammessi al pascolo. Pertanto ad ognuno di essi potrà essere assegnata una area di pascolo o un numero di capi massimo ad essa corrispondente pari a 120 unità di ovini.

La recidiva per due o più infrazioni commesse nel corso della precedente concessione comporta l'esclusione dall'elenco annuale, per un tempo di due anni, degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli.

Art. 10 (autorizzazioni)

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo sarà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita concessione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli incaricati dei controlli.

La concessione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa, le prescrizioni.

Resta inteso che le suddette concessioni potranno essere in qualsiasi momento revocate o modificate qualora si verificano le condizioni previste per legge o in caso di reiterate infrazioni del fidatario.

Art. 11 (pagamento canone)

Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della concessione.

Art. 12 (prescrizioni)

- a) Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.

- b) Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi. Il pascolo avverrà obbligatoriamente con pastore al seguito.
- c) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento.
- d) I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato.
- e) I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi.
- f) Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati, con sistemi fissi: strade, sentieri e viottoli.
- g) L'esercizio del pascolo sul demanio comunale potrà essere esercitato solo da allevatori autorizzati dall'Ente Comunale mediante il rilascio dell'apposita concessione di cui agli artt. 10 e 11 del presente regolamento.
- h) L'esercizio del pascolo è soggetto a tutte le prescrizioni fissate con la determinazione Dirigenziale n. 1304 del 5.9.2011 dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata e alle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 13

(custodia bestiame)

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente in rapporto al numero di capi.

L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualsiasi titolo nei confronti di terzi e/o a favore del concessionario/fidatario, anche nel caso di morie di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo fidato.

Art. 14

(controllo sanitario)

Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASP. A tal fine, il bestiame, è soggetto a controllo dei predetti Servizi Veterinari.

I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dai Servizi Veterinari di volta in volta indicate.

Art. 15

(divieti)

Il pascolo di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto, è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione e/o sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
- c) su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 10 (art. 10 della legge 35312000) dal verificarsi dell'evento, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- e) nei boschi sottoposti a taglio generale o parziale finché lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno, secondo il giudizio dell'Autorità Forestale;
- f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
- g) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini; nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
- h) E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, stame e legna.
- i) E' parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali, nonché la sosta o il pascolo di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 100 da insediamenti abitativi, turistici, sportivi e di culto;
- j) E' fatto divieto dell'uso di grotte in aree adibite a pascolo, se non previo rilascio di specifica autorizzazione.
- l) E' fatto inoltre divieto di pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità.
- m) E' fatto divieto di condurre al seguito del gregge uno o più cani da custodia che non siano regolarmente vaccinati e registrati all'anagrafe canina, e che quei cani che abbiano indole aggressiva nei confronti dei cittadini che ordinariamente passeggiano nei boschi.

Nell'ambito delle superfici di divieto del presente articolo, qualora, per mancanza di percorsi alternativi, necessitasse l'attraversamento delle stesse per l'accesso ai punti acqua o ad altre zone aperte al pascolo, potrebbe essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà le misure da adottare per evitare lo sconfinamento degli animali.

Art. 16

(obblighi)

Gli aventi diritto alla fida pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità, dei manufatti per l'approvvigionamento idrico e delle strutture.

I fruitori della fida pascolo, non possono effettuare alcun altro intervento senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 17
(sanzioni)

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti:

RIFERIMENTO – SANZIONE MINIMA E MASSIMA APPLICABILE

Violazione all'art.		Sanzione	Sanzione massima
Art. 12 lett. B		€ 103,29	€ 309,87
Art. 12 lett. C	Per ogni capo	€ 103,29	€ 309,87
Art. 12 lett. D	Per ogni capo	€ 25,82	€ 51,65
Art. 12 lett. E		€ 129,11	€ 774,78
Art. 12 lett. G	Per ogni capo	€ 5,16	€ 51,65
Art. 15 lett. C	Per ogni capo	€ 30,99	€ 61,97
Art. 15 lett. D	Per ogni capo	€ 5,16	€ 51,65
Art. 15 lett. E	Per ogni capo	€ 5,16	€ 51,65
Art. 15 lett. G	Per ogni capo	€ 5,16	€ 51,65
Art. 15 lett. I	Per ogni capo	€ 5,16	€ 51,65
Art. 15 lett. M	Per ogni capo	€ 5,16	€ 25,82

Gli organi accertatori, inoltre, sporgeranno denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 636 del c.p. o di altri reati.

Art. 18
(entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali ed ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata. Per quanto eventualmente non previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le vigenti disposizioni legislative statali, regionali anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Dipartimento Agricoltura e Foreste - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, al Comando VV. UU. di Tricarico, al Comando Stazione Forestale, al Comando Stazione Carabinieri di Tricarico ed al Comando di Polizia Provinciale.